

L'accompagnamento delle coppie e il criterio di prossimità nelle diocesi

1. Introduzione

Il titolo che mi è stato assegnato per questo intervento racchiude già buona parte degli atteggiamenti che sono stati individuati dal Papa per provvedere ad una problematica familiare che rappresenta un'emergenza nel nostro occidente, quella delle non poche coppie che si trovano di fronte al fallimento della loro unione matrimoniale. Atteggiamenti che Papa Francesco ha formulato come stili di Chiesa, già ben prima della pubblicazione del Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, con cui è intervenuto a riformare il processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio.

Prendiamo in esame le due espressioni utilizzate.

2. Accompagnamento

Indica un farsi compagni di via, adottare un passo e una meta comune.

Nell'Evangelii Gaudium Papa Francesco richiama la relazione dell'Apostolo con Timoteo e Tito.

*«L'autentico **accompagnamento** spirituale si inizia sempre e si porta avanti nell'ambito del servizio alla missione evangelizzatrice. La relazione di Paolo con Timoteo e Tito è esempio di questo **accompagnamento** e di questa formazione durante l'azione apostolica. Nell'affidare loro la missione di fermarsi in ogni città per "mettere ordine in quello che rimane da fare" (cfr Tt 1,5; cfr 1 Tm 1,3-5), dà loro dei criteri per la vita personale e per l'azione pastorale. Tutto questo si differenzia chiaramente da qualsiasi tipo di accompagnamento intimista, di autorealizzazione isolata. I discepoli missionari **accompagnano** i discepoli missionari» (173).*

1

Viene indicata la meta cui tendere, la *salus animarum*.

*«Benché suoni ovvio, l'**accompagnamento** spirituale deve condurre sempre più verso Dio, in cui possiamo raggiungere la vera libertà. Alcuni si credono liberi quando camminano in disparte dal Signore, senza accorgersi che rimangono esistenzialmente orfani, senza un riparo, senza una dimora dove fare sempre ritorno. Cessano di essere pellegrini e si trasformano in erranti, che ruotano sempre intorno a sé stessi senza arrivare da nessuna parte. L'**accompagnamento** sarebbe controproducente se diventasse una specie di terapia che rafforzi questa chiusura delle persone nella loro immanenza e cessi di essere un pellegrinaggio con Cristo verso il Padre» (170).*

Viene delineata la metodologia del buon accompagnatore.

*«Più che mai abbiamo bisogno di uomini e donne che, a partire dalla loro esperienza di **accompagnamento**, conoscano il modo di procedere, dove spiccano la prudenza, la capacità di comprensione, l'arte di aspettare, la docilità allo Spirito, per proteggere tutti insieme le pecore che si affidano a noi dai lupi che tentano di disgregare il gregge. Abbiamo bisogno di esercitarci nell'arte di ascoltare, che è più che sentire. La prima cosa, nella comunicazione con l'altro, è la capacità del cuore che rende possibile la prossimità, senza la quale non esiste un vero incontro spirituale. L'ascolto ci aiuta ad individuare il gesto e la parola opportuna che ci smuove dalla tranquilla condizione di spettatori. Solo a partire da questo ascolto rispettoso e capace di compatire si possono trovare le vie per un'autentica crescita, si può risvegliare il desiderio dell'ideale cristiano, l'ansia di rispondere pienamente all'amore di Dio e l'anelito di sviluppare il*

meglio di quanto Dio ha seminato nella propria vita. Sempre però con la pazienza di chi conosce quanto insegnava san Tommaso: che qualcuno può avere la grazia e la carità, ma non esercitare bene nessuna delle virtù «a causa di alcune inclinazioni contrarie»[133]» (171).

Nel nostro mondo, caratterizzato dall'anonimato, accompagnare è trovare tempo per il prossimo, e questo è un obiettivo formativo per coloro che dovranno prendersi cura degli altri.

*«In una civiltà paradossalmente ferita dall'anonimato e, al tempo stesso, ossessionata per i dettagli della vita degli altri, spudoratamente malata di curiosità morbosa, la Chiesa ha bisogno di uno sguardo di vicinanza per contemplare, commuoversi e fermarsi davanti all'altro tutte le volte che sia necessario. In questo mondo i ministri ordinati e gli altri operatori pastorali possono rendere presente la fragranza della presenza vicina di Gesù ed il suo sguardo personale. La Chiesa dovrà iniziare i suoi membri – sacerdoti, religiosi e laici – a questa “arte **dell'accompagnamento**”, perché tutti imparino sempre a togliersi i sandali davanti alla terra sacra dell'altro (cfr Es 3,5). Dobbiamo dare al nostro cammino il ritmo salutare della prossimità, con uno sguardo rispettoso e pieno di compassione ma che nel medesimo tempo sani, liberi e incoraggi a maturare nella vita cristiana» (169).*

3. Prossimità

Indispensabile per l'accompagnamento è la vicinanza non solo di cuore, ma anche fisica.

Sempre nell'*Evangelii Gaudium* troviamo suggerimenti per il sapersi fare prossimi.

*«La Chiesa dovrà iniziare i suoi membri – sacerdoti, religiosi e laici – a questa “arte dell'accompagnamento”, perché tutti imparino sempre a togliersi i sandali davanti alla terra sacra dell'altro (cfr Es 3,5). Dobbiamo dare al nostro cammino il ritmo salutare della **prossimità**, con uno sguardo rispettoso e pieno di compassione ma che nel medesimo tempo sani, liberi e incoraggi a maturare nella vita cristiana» (169).*

*«La prima cosa, nella comunicazione con l'altro, è la capacità del cuore che rende possibile la **prossimità**, senza la quale non esiste un vero incontro spirituale. L'ascolto ci aiuta ad individuare il gesto e la parola opportuna che ci smuove dalla tranquilla condizione di spettatori. Solo a partire da questo ascolto rispettoso e capace di compatire si possono trovare le vie per un'autentica crescita, si può risvegliare il desiderio dell'ideale cristiano, l'ansia di rispondere pienamente all'amore di Dio e l'anelito di sviluppare il meglio di quanto Dio ha seminato nella propria vita. Sempre però con la pazienza di chi conosce quanto insegnava san Tommaso: che qualcuno può avere la grazia e la carità, ma non esercitare bene nessuna delle virtù «a causa di alcune inclinazioni contrarie»[133] che persistono. In altri termini, l'organicità delle virtù si dà sempre e necessariamente “in habitu”, benché i condizionamenti possano rendere difficili le attuazioni di quegli abiti virtuosi» (171).*

Nel Motu proprio vengono elencate le regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale. Si ha così un'applicazione del principio della prossimità al caso concreto, avvicinando i singoli fedeli alla figura del proprio vescovo come giudice.

«III. Lo stesso Vescovo è giudice. — Affinché sia finalmente tradotto in pratica l'insegnamento del Concilio Vaticano II in un ambito di grande importanza, si è stabilito di rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati. Si auspica pertanto che nelle grandi come nelle piccole diocesi lo stesso Vescovo offra un segno della conversione delle strutture ecclesiastiche, e non lasci completamente delegata

agli uffici della curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale. Ciò valga specialmente nel processo più breve, che viene stabilito per risolvere i casi di nullità più evidente.

VI. Il compito proprio delle Conferenze Episcopali. Le Conferenze Episcopali, che devono essere soprattutto spinte dall'ansia apostolica di raggiungere i fedeli dispersi, avvertano fortemente il dovere di condividere la predetta conversione, e rispettino assolutamente il diritto dei Vescovi di organizzare la potestà giudiziale nella propria Chiesa particolare.

Il ripristino della vicinanza tra il giudice e i fedeli, infatti, non avrà successo se dalle Conferenze non verrà ai singoli Vescovi lo stimolo e insieme l'aiuto a mettere in pratica la riforma del processo matrimoniale». (Motu proprio III e VI. Il compito proprio delle Conferenze Episcopali)

4. Come farsi accompagnatori e prossimi

4.1 REGOLE PROCEDURALI PER LA TRATTAZIONE DELLE CAUSE DI NULLITÀ MATRIMONIALE contenute nel Motu proprio

«Art. 1. Il Vescovo in forza del can. 383 § 1 è tenuto a seguire con animo apostolico i coniugi separati o divorziati, che per la loro condizione di vita abbiano eventualmente abbandonato la pratica religiosa. Egli quindi condivide con i parroci (cf. can. 529 § 1) la sollecitudine pastorale verso questi fedeli in difficoltà.

Art. 2. L'indagine pregiudiziale o pastorale, che accoglie nelle strutture parrocchiali o diocesane i fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti della nullità del medesimo, è orientata a conoscere la loro condizione e a raccogliere elementi utili per l'eventuale celebrazione del processo giudiziale, ordinario o più breve. Tale indagine si svolgerà nell'ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria.

*Art. 3. La stessa indagine sarà affidata a persone ritenute idonee dall'Ordinario del luogo, dotate di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche. Tra di esse vi sono in primo luogo il parroco proprio o quello che ha preparato i coniugi alla celebrazione delle nozze. Questo compito di consulenza può essere affidato anche ad altri chierici, consacrati o laici approvati dall'Ordinario del luogo» (Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*).*

4.2 Nel gennaio 2016 è stato pubblicato da parte del Tribunale apostolico della Rota Romana il Sussidio applicativo del Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*.

Questo documento ribadisce tra l'altro la necessità di mettere a disposizione un servizio per le persone che desiderano informazione e consulenza sulla loro condizione canonica e sulla possibilità di presentare richiesta di nullità matrimoniale.

«L'effettiva applicazione del nuovo processo per la dichiarazione della nullità del matrimonio richiede non solo strutture strettamente giurisdizionali, ma anche il servizio pastorale che permetta ai fedeli di giungere con la loro eventuale richiesta della dichiarazione della nullità, sia al Vescovo sia al Tribunale viciniore.

1. Il servizio giuridico-pastorale

Il primo passo che i Vescovi sono chiamati a compiere è quello della creazione di un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale.

*Difatti, la Relatio finalis del Sinodo dei Vescovi appena concluso, al numero 82 afferma: «Per tanti fedeli che hanno vissuto un'esperienza matrimoniale infelice, la verifica dell'invalidità del matrimonio rappresenta una via da percorrere. I recenti Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et Misericors Iesus hanno condotto ad una semplificazione delle procedure per la eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale. Con questi testi, il Santo Padre ha voluto anche «rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati» (MI, preambolo, III). L'attuazione di questi documenti costituisce dunque una grande responsabilità per gli Ordinari diocesani, chiamati a giudicare loro stessi alcune cause e, in ogni modo, ad assicurare un accesso più facile dei fedeli alla giustizia. Ciò implica la preparazione di un personale sufficiente, composto di chierici e laici, che si con sacri in modo prioritario a questo servizio ecclesiale. **Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale** (cf. MI, Art. 2-3)» (Sinodo, Relatio finalis, n. 82).*

Tale servizio, all'interno della pastorale matrimoniale sia diocesana che parrocchiale, evidenzierà la sollecitudine pastorale del Vescovo e dei parroci (cfr. can. 529 § 1) verso i fedeli che dopo il fallimento del proprio matrimonio si interrogano sull'esistenza o meno del loro vincolo coniugale.

«La Chiesa dovrà iniziare i suoi membri — sacerdoti, religiosi e laici — a questa “arte dell'accompagnamento», perché tutti imparino sempre a togliersi i sandali davanti alla terra sacra dell'altro (cf. Es 3,5). Dobbiamo dare al nostro cammino il ritmo salutare della prossimità, con uno sguardo rispettoso e pieno di compassione ma che nel medesimo tempo sani, liberi e incoraggi a maturare nella vita cristiana».

Questo cammino di ‘accompagnamento “può aiutare a superare in maniera soddisfacente le crisi matrimoniali, ma è anche chiamato a verificare, nei casi concreti, la verifica della validità o meno del matrimonio e «a raccogliere elementi utili per l'eventuale celebrazione del processo giudiziale, ordinario o brevior».

a) Chi svolge l'indagine pastorale?

Nell'ambito della pastorale matrimoniale il Vescovo affiderà a persone idonee, dotate di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche, (in primo luogo il parroco proprio o quello che ha preparato i coniugi alla celebrazione delle nozze; altri chierici, consacrati o laici) l'indagine pregiudiziale.

b) A cosa servirà in concreto l'indagine pastorale?

Tale indagine servirà a raccogliere gli elementi utili per l'eventuale introduzione del processo giudiziale, ordinario o brevior, da parte dei coniugi, eventualmente, anche tramite richiesta congiunta della nullità, o per il tramite di persone giuridicamente preparate, davanti al Vescovo o al tribunale competente (diocesano o interdiocesano).

L'indagine si chiude con la stesura della domanda e/o del libello, da presentare, se è il caso, al competente giudice».

5. In buona sostanza parrebbe che la riforma voluta da Papa Francesco relativa al processo per la nullità del matrimonio non possa che muovere i primi passi in ambito pastorale. Pertanto, nella prospettiva della Chiesa in uscita (missionarietà), si richiede un avvicinarsi alle persone che si

trovano a vivere l'esperienza del fallimento del matrimonio, prendendosi cura di esse e accompagnandole nel discernimento sulla verità della loro condizione, fino a considerare eventualmente la richiesta di nullità del proprio matrimonio.

Così si esprime al riguardo il già citato Sussidio applicativo del Tribunale della Rota Romana: **«Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale».**

6. Esperienza dell'Arcidiocesi di Milano

Da martedì 8 settembre u.s. ha iniziato l'attività l'Ufficio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati, costituito *ad experimentum* per un triennio con decreto, il 6 maggio scorso, dall'Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, per accompagnare le persone il cui matrimonio è andato in crisi.

«L'Ufficio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati è un organismo di Curia (Statuto della Curia Arcivescovile di Milano, I Parte, n. 2.1), costituito come espressione della cura del Vescovo diocesano verso i fedeli che incorrono nell'esperienza della separazione coniugale.

L'Ufficio trova il proprio riferimento nel Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l'Azione sociale ed opera in una fattiva collaborazione con il Servizio per la Famiglia (a cui fanno riferimento i Consulenti familiari cattolici) e con il Tribunale ecclesiastico regionale lombardo.

L'Ufficio è affidato alla conduzione di un Responsabile (Statuto della Curia Arcivescovile di Milano, I Parte, n. 2.4), assistito da altri Consulenti, con l'eventuale aiuto di personale di segreteria. Sia il Responsabile che i Consulenti devono disporre di un'adeguata competenza nell'ambito del diritto canonico, unita a una viva sensibilità pastorale e sono tenuti a prestare il giuramento de fideliter munere adimplendo et de secreto servando. L'Ufficio avrà cura di individuare una serie di Esperti esterni (scelti in primo luogo tra i collaboratori dei Consulenti familiari cattolici e del Tribunale ecclesiastico regionale lombardo), competenti in riferimento al matrimonio e alla famiglia sotto il punto di vista di una o più discipline specifiche: teologica, giuridico civile, morale, psicologica e pastorale.

Scopo dell'Ufficio è quello di offrire un primo orientamento di carattere pastorale e canonico a tutti i fedeli cattolici che sono separati (semplicemente di fatto o anche legalmente) o che sono giunti alla scelta di separarsi, sebbene non l'abbiano ancora attuata. L'Ufficio estende la sua disponibilità all'ascolto anche ai non cattolici (battezzati e non) coniugati con fedeli cattolici.

L'ascolto delle coppie che interpellano l'Ufficio (o del solo coniuge che si presenta) è volto a un'attenta analisi delle singole situazioni e può estendersi sino al coinvolgimento di altri soggetti, utili per chiarire la situazione; quando risulterà opportuno gli incontri con i Consulenti potranno essere debitamente verbalizzati. Lo scopo dell'analisi è quello di aiutare i fedeli a una migliore comprensione della loro situazione sotto il profilo morale e canonico e da questa prima valutazione potranno emergere opportuni consigli sugli eventuali passi ulteriori da compiere. In particolare, l'Ufficio potrà svolgere principalmente una delle seguenti attività di supporto:

1) tentare una riconciliazione (solo se si intravede almeno la possibilità di un buon esito di un simile tentativo), rinviando la coppia separata o in procinto di separarsi a uno dei Consulenti familiari cattolici presenti in diocesi e, se del caso, proponendo la convalidazione di un matrimonio originariamente nullo o

presunto tale, illustrandone le modalità di attuazione (la competenza dell'atto canonico richiesto per la convalida resta di pertinenza del Servizio per la disciplina dei Sacramenti);

2) aiutare i fedeli nel comprendere quali sono le situazioni in cui la separazione coniugale con permanenza del vincolo (anche se comportasse civilmente di giungere sino al divorzio: Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2383) è da considerarsi coerente all'insegnamento della Chiesa (cann. 1151-1155), offrendo gli idonei suggerimenti per affrontare e sostenere cristianamente questa condizione (anche favorendo il contatto con i soggetti presenti in diocesi che possono essere di supporto ai fedeli separati: associazioni, centri pastorali, gli stessi Consultori): quando risulterà opportuno i fedeli possono essere invitati a chiedere il riconoscimento canonico formale della loro condizione di separazione, mediante decreto canonico dell'Ordinario;

3) accompagnare i fedeli verso l'introduzione della domanda per lo scioglimento del vincolo, per inconsumazione o per favor fidei, sostenendoli nella redazione di tutto quanto è richiesto per avviare le procedure stabilite (il fedele potrà poi affrontare da solo i procedimenti che, nel caso della diocesi di Milano, riguardano il Tribunale ecclesiastico regionale lombardo o, nel caso di scioglimento del matrimonio per privilegio paolino, il Servizio per la disciplina dei sacramenti);

4) rendere consapevoli i fedeli della possibilità di introdurre la domanda per la verifica di nullità, illustrando loro il senso del procedimento canonico previsto, consigliandoli circa il modo con cui procedere (cf Dignitas connubii, n. 113, § 1) e supportandoli nell'introduzione della richiesta di verifica di nullità: definizione del/i capo/i di nullità; aiuto all'acquisizione ordinata degli elementi di sostegno della domanda (acquisizione di documenti, verifica della disponibilità di testimoni, acquisizione di atti eventualmente emersi nella stessa fase di ascolto); individuazione della sede competente cui rivolgersi (can. 1673); delineazione dei contenuti del libello introduttorio (il fedele potrà poi chiedere di stare in giudizio da solo, di ricorrere a un patrono stabile o a un avvocato iscritto all'albo della sede competente).

6

L'Ufficio potrà promuovere, in collaborazione con le istituzioni accademiche e con i patroni stabili del Tribunale, specifiche attività formative nell'ambito della consulenza canonica matrimoniale, sia per il proprio personale che per il personale dei Consultori familiari cattolici o per altri operatori pastorali.

Per la realizzazione dei suoi compiti l'Ufficio si rapporta ordinariamente con i patroni stabili del Tribunale ecclesiastico (con cui dovrà esserci un costante interscambio) e con la rete dei Consultori familiari cattolici (sia accogliendo quanti fossero inviati dai Consultori, sia rinviando ai Consultori i fedeli che avessero bisogno di un accompagnamento da parte di tali realtà).

L'Ufficio cercherà progressivamente di organizzarsi per attuare, nei limiti del possibile, l'indicazione della cost. 423, § 3-4 del Sinodo diocesano 47°, in cui si prevede che «in ogni zona pastorale si predisponga [anche] un qualificato servizio di consulenza per verificare la possibilità di avvio di una eventuale causa di nullità matrimoniale».

Il servizio dell'Ufficio è gratuito per tutti i fedeli e la disponibilità di risorse economiche per la sua attività dovrà essere verificata di anno in anno, nell'ambito del bilancio preventivo della Curia (Statuto della Curia Arcivescovile di Milano, I Parte, n. 6.3)».

In breve:

I quattro punti fondamentali su cui poggia l'attività avviata l'8 settembre scorso, aperta tutti i giorni (tre a Milano, uno a Lecco e Varese) sono: il tentativo di riconciliazione, la risposta alle domande di chi vuole capire quale sia la propria condizione di separato dal punto di vista della Chiesa, l'accompagnamento e la consulenza lungo l'iter per l'eventuale domanda di scioglimento del matrimonio, la consulenza nelle cause di nullità.

7. Altre prospettive

7.1 Proviamo a prendere in considerazione i termini contenuti in questa richiesta del Sussidio (**«Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale»**).

7.1.1 «un servizio [...] legato alla pastorale familiare»

Nell'incontro organizzato non molti giorni fa dall'Ufficio nazionale Cei per la pastorale della famiglia alla presenza dei delegati regionali, è stato proposto a questo riguardo di verificare la possibilità di coinvolgere la rete dei Consulenti familiari che oggi già in parte assicurano le competenze richieste dal testo applicativo del *Motu proprio*.

Mi pare che la soluzione possa essere condivisa. Anzi costituirebbe un'occasione per avviare o rilanciare la presenza dei Consulenti.

Al n. 250 del Direttorio leggiamo: «Il loro servizio si sviluppi di norma sia in interventi di consulenza vera e propria a persone, a coppie e a famiglie in circostanze di difficoltà o in crisi di relazione, sia in interventi di prevenzione attraverso iniziative di formazione e di impegno culturale sul territorio e nella comunità. **Tra gli ambiti nei quali il loro servizio appare più urgente e attuale...**».

Inoltre nello stesso Direttorio si legge un interessante suggerimento che può tornare vantaggioso in un momento di contrazione del personale della Chiesa e di adesione a quello spirito di comunione che, tra l'altro, invita a non osservare con troppa rigidità i confini diocesani:

«In taluni casi - specie quando le forze e le disponibilità delle singole diocesi fossero limitate o insufficienti - si promuovano consulenti "interdiocesani", che utilizzino le risorse di più diocesi e si pongano a disposizione e a servizio delle Chiese locali promotrici dell'iniziativa» (DPF 253).

Nel Direttorio si prevedeva l'eventualità di casi che configuravano la richiesta della nullità.

«Quando, in alcune situazioni di irregolarità matrimoniale, si manifestassero indizi non superficiali dell'eventuale esistenza di motivi che la Chiesa considera rilevanti in ordine ad una dichiarazione di nullità matrimoniale, verità e carità esigono che l'azione pastorale si faccia carico di aiutare i fedeli interessati a verificare la validità del loro matrimonio religioso.

Si tratta di un aiuto da condurre «con competenza e con prudenza, e con la cura di evitare sbrigative conclusioni, che possono generare dannose illusioni o impedire una chiarificazione preziosa per l'accertamento della libertà di stato e per la pace della coscienza».

Di particolare importanza appare, a questo riguardo, la disponibilità di canonisti, sacerdoti e laici, competenti e insieme pastoralmente sensibili. I giuristi di formazione cristiana siano invitati a prendere in considerazione la possibilità di orientare anche verso tale direzione, in spirito di servizio, le loro scelte professionali. Non si dimentichi tuttavia che «un primo aiuto per tale verifica deve essere assicurato con discreta e sollecita disponibilità pastorale specialmente da parte dei parroci, avvalendosi, se del caso, anche della collaborazione di un consultorio di ispirazione cristiana» (DPF 204-205).

7.1.2 un servizio d'informazione

Ma chi svolgerà questo servizio? Nel Sussidio applicativo si legge: «*Nell'ambito della pastorale matrimoniale il Vescovo affiderà a persone idonee, dotate di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche, (in primo luogo il parroco proprio o quello che ha preparato i coniugi alla celebrazione delle nozze; altri chierici, consacrati o laici) l'indagine pregiudiziale*»

Naturalmente persone che sono in grado di offrire competenze giuridiche, pastorali e teologiche in modo armonico; quindi parroci con preparazione specifica, laici formati per questo scopo, ma anche strutture più complesse.

Non si può escludere che facciano parte del servizio d'informazione persone che compongono l'organico del Tribunale ecclesiastico.

Neppure parrebbe fuori posto il contributo formativo che i componenti del Tribunale potrebbero dare almeno inizialmente alle persone che sono operative nei Consultori.

Occorre ricordare che i **patroni stabili** del TERP si rendono disponibili in alcune Curie diocesane, più lontane dal capoluogo piemontese, così da facilitare, alle persone interessate, l'esposizione dei loro casi.

Art. 14 - I Patroni stabili I Patroni stabili sono nominati dalla Conferenza Episcopale Regionale, rimangono in carica per un quinquennio e possono essere confermati. Prima di assumere il loro incarico, devono prestare il giuramento di munere fideliter adimplendo davanti al Moderatore o ad un suo delegato. Il Patrono stabile svolge la propria attività in una sede ecclesiastica, messa a disposizione dal Tribunale o dalle Diocesi della Conferenza Episcopale Piemontese. Il Patrono stabile di un Tribunale Regionale italiano non può assumere la difesa dei propri assistiti in cause pendenti o da introdurre presso il foro civile e penale dello Stato italiano, fatto salvo l'eventuale procedimento di deliberazione. Al Patrono stabile, ai sensi dell'art. 6 § 1 delle Norme della C.E.I., è proibito il libero patrocinio altrove. Qualora motivi particolari consigliassero l'attività come Patrono stabile in un altro Tribunale ecclesiastico per una singola causa, è necessario il previo accordo tra i Vicari Giudiziali interessati. Lo stato giuridico del Patrono stabile e la tipologia d'inquadramento professionale sono determinate secondo le disposizioni della C.E.I..

Art. 17 - Il servizio di consulenza I fedeli che intendono assumere informazioni circa l'eventuale introduzione di una causa per la dichiarazione di nullità del matrimonio, possono prendere contatto con la Segreteria del Tribunale, che provvede ad indirizzarli ai Patroni stabili, o ad altri servizi di consulenza operanti in Regione. Chi svolge il servizio di consulenza è tenuto a consegnare all'interessato l'elenco dei Patroni iscritti all'albo regionale, perché sia garantita la libera scelta del proprio avvocato di fiducia.

Art. 19 - La richiesta di un Patrono stabile Il Presidente del Collegio giudicante, attestata la disponibilità del servizio da parte del Vicario Giudiziale, assegna ai fedeli che ne fanno richiesta un Patrono stabile che li assista in giudizio, tenendo conto delle ragioni addotte, avvalorate da adeguata documentazione che attesti la condizione economica, da valutarsi anche alla luce della particolare sensibilità e situazione soggettiva della parte.

Dal Regolamento del TERP

7.1.3 di consiglio

«*Oltre all'annuncio gioioso del Vangelo, e nel suo contesto anche l'annuncio della buona novella sulla famiglia, è necessario anche aiutare quanti vivono in situazioni problematiche e difficili nel discernimento sulla loro condizione di vita alla luce del vangelo. Questo discernimento non deve accontentarsi di criteri soggettivi, come criteri di giustificazione, ma deve collegare la misericordia con la giustizia. Il progetto di Dio sul matrimonio e sulla famiglia è via di felicità per l'essere umano. In questa opera di annuncio i pastori della Chiesa, soprattutto in ambienti dove altre visioni del mondo e religioni sono presenti, devono conoscere anche questi modi di concepire e di attuare il matrimonio e la famiglia per illuminarli*».

Cosicché si tratterebbe di aiutare i fedeli separati o divorziati a fare opera di discernimento per accertare in quale situazione oggettiva si trovino e da quali motivazioni o cause tali situazioni

siano state generate. L'obiettivo è comprendere le diverse disposizioni interiori che hanno le persone separate nella loro vita di fede, nei confronti del coniuge e del matrimonio.

- ✓ *Una prima disposizione* o orientamento spirituale presente nelle persone separate è caratterizzata da una ferma convinzione della validità del sacramento del matrimonio da esse contratto e dalla volontà di volersi mantenere fedeli al proprio sposo o alla propria sposa, anche a costo della solitudine. In questo atteggiamento non vengono cercate, né attese, occasioni per una unione con un'altra persona.

La loro situazione di vita, unita alla fede nel valore della Grazia ricevuta col Sacramento, è sempre una proclamazione del valore della indissolubilità. Sono degni testimoni di Cristo sofferente. La comunità deve riconoscere e valorizzare la loro testimonianza.

La loro scelta di vita, spesso oggetto di incomprensione se non di derisione, richiede il sostegno della Grazia, ottenibile attraverso una intensa vita sacramentale, e quello della comunità ecclesiale, realizzabile attraverso la vicinanza, l'amicizia, la solidarietà. Questo potrà aiutarli, se necessario, in un cammino di perdono e riconciliazione.

- ✓ *In altri casi* la sofferenza e il travaglio della separazione rappresentano un punto di partenza per una diversa consapevolezza, per un cammino di ricerca non solo sulla storia del proprio amore e sulle motivazioni sottostanti il matrimonio, ma anche sul proprio atteggiamento nei confronti di Dio e delle verità della fede. Ciò non di meno la possibilità di una nuova unione non è a priori esclusa, sia per un non pieno convincimento circa l'autenticità e la validità del proprio matrimonio, **sul quale si nutrono seri dubbi, sia per il sentirsi deboli e incapaci di affrontare una vita di solitudine.**

E' un periodo in cui l'animo può essere profondamente turbato, agitato da sentimenti di tristezza, rabbia, rancore, disperazione: è bene allora aiutare a non lasciarsi dominare da essi, né prendere decisioni affrettate, perché manca la necessaria serenità e chiarezza. Per poterle ottenere sarà utile indicare di intensificare la preghiera e la fiducia nel Signore, coltivare l'amicizia, farsi aiutare, consigliarsi con persone dotate di saggezza cristiana. Forse si scopriranno doti e capacità prima sconosciute, che accrescono l'autostima: il momento di crisi può trasformarsi in un momento di crescita. In questi casi la comunità cristiana deve saper manifestare, oltre che accoglienza e amicizia, rispetto per i tempi di una maturazione personale, astenendosi da qualunque giudizio sulle persone e sul loro vissuto.

- ✓ *In altri casi ancora* si è passati a una nuova unione, che a volte può risultare anche vissuta "con senso di responsabilità e con amore nella coppia e verso i figli" (SV pag. 16) e non senza adesione alla propria fede cristiana, col desiderio di accedere ai sacramenti.

Sono situazioni particolarmente dolorose e delicate, che appaiono quasi inestricabili. I divorziati risposati si ritrovano in una situazione che contrasta con l'insegnamento di Gesù, ma continuano ad appartenere alla Chiesa, anche se non sono in piena comunione con essa.

Anche in questi casi la comunità cristiana deve seguire "con speciale attenzione, nel desiderio che coltivino, per quanto possibile, uno stile cristiano di vita attraverso la partecipazione alla Messa, pur senza ricevere la Comunione, l'ascolto della Parola, l'Adorazione eucaristica, la preghiera, la partecipazione alla vita comunitaria, il dialogo con un sacerdote o un maestro di vita spirituale, la dedizione alla carità, le opere di penitenza, l'impegno educativo verso i figli" (cfr. SC n.29). Si può consigliare la "comunione spirituale".

7.1.4 di mediazione

Si tratta di un tentativo di conciliazione: colloqui separati con ciascun coniuge e poi confronto diretto davanti al mediatore cioè facilitatore della comunicazione. Lo scopo è permettere ai due di esprimere i loro sentimenti e risentimenti verbalmente, quindi di oggettivarli e prenderne coscienza in modo da decidere per la ripresa della convivenza o la sua definitiva sospensione con piena consapevolezza ed evitare successivi turbamenti.

7.1.5 che potrà pure accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale

Nel Sussidio applicativo si fa un passo in più perché si dice che già in questa prima fase (pregiudiziale) si raccolgono - dopo aver prudenzialmente intravisto motivazioni che possono far pensare a condizioni di invalidità e/o di incapacità - quegli elementi utili che sfociano nella presentazione della richiesta di nullità: *«Tale indagine servirà a raccogliere gli elementi utili per l'eventuale introduzione del processo giudiziale, ordinario o brevioso, da parte dei coniugi, eventualmente, anche tramite richiesta congiunta della nullità, o per il tramite di persone giuridicamente preparate, davanti al Vescovo o al tribunale competente (diocesano o interdiocesano). L'indagine si chiude con la stesura della domanda e/o del libello, da presentare, se è il caso, al competente giudice»*. Questa ipotesi potrebbe suggerire **una figura somigliante al Gip**, una sezione del Tribunale interdiocesano deputata all'indagine preliminare e affidata ad un giudice che si specializza, oppure a rotazione ai diversi giudici. La scelta operata dai Vescovi della Regione ecclesiastica piemontese di formare il Tribunale interdiocesano piemontese favorisce questa possibilità, perché elimina il possibile sospetto che potrebbe derivare dall'indicazione data da un giudice di presentare una causa, poiché lo stesso giudice non farebbe comunque parte del collegio giudicante.

10

8. conclusione

In questo tempo pasquale vale recuperare l'icona dei discepoli di Emmaus in cui rinveniamo gli elementi che hanno occupato la nostra riflessione di questa mattina: la delusione, l'allontanamento da Gerusalemme, l'imprevisto accompagnamento che trovano strada facendo, la paziente rivisitazione del loro passato, la svolta da un clima di delusione e diffidenza ad uno di dialogo, confronto, collaborazione e coraggio di proposta.

sac. Paolo Parodi